

ACCESSO CIVICO SEMPLICE

Chi può esercitarlo

La richiesta di accesso civico generalizzato può essere presentata da **chiunque**, indipendentemente dall'essere cittadino o residente in Italia, ovvero dalla titolarità di diritti o interessi qualificati.

Oggetto

Possono essere oggetto di accesso civico semplice i **dati, documenti e informazioni** oggetto di pubblicazione obbligatoria, qualora l'Ente ne abbia omissso in tutto o in parte la pubblicazione nella sezione [Amministrazione Trasparente](#) (il richiedente può specificare, qualora ne sia a conoscenza, la disposizione normativa che impone la pubblicazione). Non è necessario indicare una **motivazione**, ma è necessario identificare in modo chiaro e puntuale i dati, documenti o informazioni ai quali si intende accedere.

Modalità di presentazione della richiesta

L'accesso civico semplice è formulato mediante una **richiesta scritta**, redatta in forma libera o utilizzando il modulo predisposto dall'Ente, che **identifichi i dati, documenti e informazioni** dei quali l'Ente abbia omissso, in tutto o in parte, la pubblicazione obbligatoria. La richiesta deve essere presentata **al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT)** dell'Ente, con le seguenti modalità:

- presentazione diretta al Protocollo Generale di Sede Centrale dell'Automobile Club d'Italia, Via Marsala, 8 - Roma;
- posta ordinaria, semplice o raccomandata, al seguente indirizzo: Automobile Club d'Italia - Direzione Trasparenza, Anticorruzione, Attività Ispettive e Antiriciclaggio - Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza - Via Marsala, 8 - 00185 Roma;
- posta elettronica, al seguente indirizzo: accessocivico@aci.it;
- posta elettronica certificata al seguente indirizzo: direzionetrasparenzanticorruzioneattivitaipettiveantiriciclaggio@pec.aci.it.

In base all'art. 65 del CAD, l'**istanza** presentata alle pubbliche amministrazioni per **via telematica** è "**valida**", alternativamente, se:

- a) sottoscritta dall'interessato mediante **firma digitale, firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata**;
- b) trasmessa dall'interessato mediante casella di posta elettronica, munita di **firma autografa** e presentata unitamente alla **copia del documento d'identità** dell'interessato;
- c) trasmessa dall'interessato mediante la **propria** casella di **posta elettronica certificata**;
- d) trasmessa mediante casella di **posta elettronica certificata** riferibile ad **altro soggetto**, unitamente alla **copia del documento d'identità dell'interessato**.

Nei casi a) e c) non è necessario che sia allegata copia del documento di identità dell'interessato, in quanto le particolari garanzie di identificazione offerte dallo strumento elettronico **non** richiedono **ulteriori adempimenti** ai fini di cui si tratta.

Le **imprese e i professionisti**, ai sensi dell'art. 5 bis del CAD, devono presentare la richiesta di accesso documentale nelle modalità indicate ai punti a) e c).

Con riferimento alle **modalità tradizionali** previste dall'art.38 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 ("Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"), la richiesta, contenente sempre la **firma autografa dell'interessato**, è validamente presentata, alternativamente, se:

- a) la firma autografa dell'interessato è apposta **in presenza** del **dipendente** addetto al Protocollo della Struttura ricevente;
- b) è corredata da **copia del documento di identità** dello stesso, ma **presentata da un terzo delegato**, che appone a sua volta la propria firma in presenza del dipendente addetto al **Protocollo** della Struttura ricevente;
- c) è presentata dall'interessato o da un terzo delegato mediante **consegna** in plico chiuso agli addetti al **Protocollo** della Struttura ricevente, corredata da **copia del documento di identità** dell'interessato;
- d) è presentata a mezzo **posta ordinaria**, semplice o raccomandata, corredata da **copia del documento di identità** dell'interessato.

Termini ed esito del procedimento

Il RPCT, ricevuta la richiesta, ne verifica la fondatezza ed **entro trenta giorni** dalla presentazione, decide sull'istanza con provvedimento espresso e motivato. In caso di **accoglimento** o se, comunque, il documento, l'informazione o il dato richiesti risultino essere già pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente, il RPCT comunica tempestivamente al richiedente l'avvenuta pubblicazione, indicandogli il relativo *link* ipertestuale.

Per la disciplina dettagliata dei criteri, limiti e modalità organizzative per l'esercizio, nei confronti dell'Ente, dell'accesso civico semplice, si fa rinvio al Capo III del vigente "Regolamento in materia di accesso documentale e di accesso civico semplice e generalizzato".

Tutela

In caso di ritardo o di mancata risposta entro il termine di trenta giorni dalla presentazione della richiesta ovvero di diniego totale o parziale dell'accesso civico semplice, l'interessato, ai sensi dell'art. 2, c. 9 bis della Legge sul procedimento amministrativo, può presentare **ricorso** al **Segretario Generale** dell'Ente, quale **titolare del potere sostitutivo**.

Il **ricorso** può essere presentato con le seguenti **modalità**:

- **presentazione diretta** al Protocollo Generale di Sede Centrale dell'Automobile Club d'Italia, Via Marsala, 8 - Roma;
- **posta ordinaria**, semplice o raccomandata, al seguente indirizzo: Segreteria Generale dell'Automobile Club d'Italia - Via Marsala, 8 - 00185 Roma;
- **posta elettronica**, al seguente indirizzo: segreteria generale@aci.it;
- **posta elettronica certificata (PEC)**, al seguente indirizzo: direzione presidenza segreteria generale@pec.aci.it.

Il Segretario Generale decide con provvedimento motivato entro quindici giorni dalla presentazione dello stesso ricorso.

Avverso la decisione di **diniego** totale o parziale dell'accesso civico semplice o avverso la **mancata risposta** tanto del **RPCT** quanto del **Segretario Generale**, invocato quale titolare del potere sostitutivo, in alternativa o in aggiunta a quest'ultimo strumento di tutela in sede

amministrativa, l'interessato può proporre **ricorso** giurisdizionale **al Tribunale Amministrativo Regionale** (TAR) entro **trenta giorni** dal ricevimento della comunicazione di diniego o dalla formazione del silenzio dell'Ente, ai sensi dell'art. 116 del Codice del processo amministrativo (decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104).

Fonti di riferimento

- **Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445** *“Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”*
- **Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196** *“Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”*
- **Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82** *“Codice dell'amministrazione digitale”*
- **Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33** *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni”*
- **Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016** *relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati* **Regolamento generale per la protezione dei dati personali 2016/679** (General Data Protection Regulation o GDPR)
- **Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97** *“Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”*
- **Regolamento in materia di accesso documentale e di accesso civico semplice e generalizzato**, adottato dal Consiglio Direttivo Nazionale dell'ACI.